



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI STANISLAO

(V. Stampato Camera n. 2596)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2011

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 marzo 2011*

**Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura
della difesa attraverso la pace e la solidarietà**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata alla promozione, alla diffusione e alla crescita della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, intesa come l'insieme delle conoscenze poste alla base della condivisione consapevole dei cittadini delle politiche di sicurezza e di difesa della nazione e dell'azione delle Forze armate, nonché del valore che assumono a tal fine gli accordi sul disarmo, il controllo degli armamenti e le misure di cooperazione e di fiducia reciproca tra gli Stati.

Art. 2.

(Iniziative culturali)

1. Nell'ambito delle attività previste per la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 2009, n. 162, le amministrazioni pubbliche possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche mediante il coinvolgimento di enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi, iniziative per la conoscenza, l'approfondimento e la sensibilizzazione sui temi oggetto della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono in particolare rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 3.

(Premio nazionale per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà)

1. Il Ministero della difesa istituisce un premio nazionale annuale per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, da assegnare a persone nonché a enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi che si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie per la promozione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

2. Il premio nazionale è conferito nella Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 2009, n. 162, dal Ministro della difesa su proposta del Comitato di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Istituzione del Comitato per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà)

1. Presso il Ministero della difesa è istituito il Comitato per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

2. Il Comitato è formato da cinque componenti, il cui mandato ha la durata di tre anni, scelti tra personalità che si sono distinte nelle attività di promozione della cultura della difesa, della pace e della tutela dei diritti umani, nonché tra esperti e studiosi della materia.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Il Comitato è costituito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per la partecipazione al Comitato non spettano emolumenti, indennità o rimborsi di spese.

5. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) formulare al Ministro della difesa la proposta per la definizione del contenuto del premio nazionale di cui all'articolo 3 e per il relativo conferimento;

b) proporre il conferimento del patrocinio del Ministero della difesa alle iniziative di cui all'articolo 2 giudicate di particolare rilevanza, senza corresponsione di contributi o altre forme di sostegno finanziario.

6. Il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina l'attività.

Art. 5.

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il Ministero della difesa provvede all'attribuzione del premio nazionale di cui all'articolo 3 e garantisce il necessario supporto per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.